



COMUNE DI BROSSO

C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TEL 0125-795158-795133

FAX 0125-795248

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 29/11/2019

OGGETTO: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI BROSSO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **VENTINOVE**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, in Brosso nel Palazzo Comunale, e nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato con avvisi scritti, notificati ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. NICOLINO Mauro	Sindaco	Sì
2. ZANCHETTA Daniele	Vice Sindaco	Sì
3. CURTA Antonino	Consigliere	Sì
4. ABBOVE Davide	Consigliere	Sì
5. BOVIO Andreino	Consigliere	Sì
6. BATTISTINO Flora	Consigliere	Sì
7. BOVIO Aldo	Consigliere	Sì
8. PERALMA Franco	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		8
Totale Assenti:		0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio CALVETTI.

Assume la presidenza il Signor NICOLINO Mauro, Sindaco che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

OGGETTO: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI BROSSO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO in base al dettato normativo dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 le Pubbliche amministrazioni devono entro il 31 dicembre provvedere ad:

- approvare una relazione sulle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018
- adottare un provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, predisponendo, laddove ricorrano i presupposti un piano di riassetto corredato da apposita relazione tecnica.

RILEVATO altresì che sono oggetto rilevazione le partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta e che occorre adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro. Tale soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvare entro il 31 dicembre 2019;

PRESO ATTO che l'art. 4 del d.lgs. 175/2016 prevede che:

“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”

Tale articolo prevede anche che le amministrazioni possono, direttamente o indirettamente, *“costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3.*

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, i piani di razionalizzazione sono adottati laddove le amministrazioni rilevino:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4".

DATO ATTO altresì che l'art. 1 comma 723 della legge 145/2018 sospende, per le società che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia sino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni relative all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria ed alla sanzione per la mancata alienazione nei termini;

RILEVATO che successivamente al Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli anni precedenti, con deliberazione consiliare n. 21 del 23.11.2018 questo Comune ha aderito, all'ASMEL Consortile s.c.a r.l.;

DATO ATTO che, alla data attuale, le partecipazioni societarie dirette del Comune di Brosso si possono così rappresentare riassuntivamente:

SOCIETÀ	FORMA SOCIETARIA	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	STATO	ESITO DELLA REVISIONE 2018
SMAT S.p.A.	Società per Azioni	0,00001	attiva	mantenere
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata	0,02	attiva	mantenere

DATO ATTO che tra le società sopra riportate sono sottoposte a controllo:

- SMAT spa (controllo congiunto da parte di più pubbliche amministrazioni)
- Asmel Consortile soc. cons. a r.l. (controllo congiunto in base alle disposizioni statutarie)

RILEVATO che la società Smat spa possiede partecipazioni in altre società e precisamente:

SOCIETÀ	Percentuale di partecipazione
Risorse Idriche spa	91,62
AIDA Ambiente srl	51,00
GRUPPO SAP	44,92
S.I.I. spa - Vercelli	19,99
Nord Ovest Servizi spa - Torino	10,00

Mondo Acqua spa - Mondovì (CN)	4,92
Environment Park spa - Torino	3,38
Water Alliance - Acque del Piemonte - Torino	8,33

RILEVATO inoltre che la SMAT S.p.A. ha adottato entro la data del 30 giugno 2016 atti volti all'emissione di *strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati* e che tale procedimento di quotazione/collocamento si è concluso in data 13/04/2017 e pertanto detta società è esclusa dall'applicazione del decreto 175/2016 ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 comma 5 del Dlgs 175/2016;

RILEVATO che negli anni precedenti il Comune di Brosso non ha adottato nessuna soluzione in merito, essendo la Smat l'unica società posseduta;

RILEVATO altresì che, tuttavia, la ASMEL consortile s.c. a r.l. rientra tra le società che possono essere mantenute, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del TUPS in quanto svolge compiti di Centrale di Committenza;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la revisione delle Società partecipate dal Comune di Brosso ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, nei termini di cui al documento intitolato "Revisione delle partecipazioni societarie del Comune di Brosso ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Relazione".

DI DARE ATTO che, ai sensi della citata relazione:

- sussistono i presupposti per il mantenimento delle partecipazioni in Asmel Consortile soc. cons. a r.l.
- il Comune di Brosso non può adottare autonomi atti dispositivi in merito alle partecipazioni detenute da SMAT spa, essendo il controllo sulla medesima esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni;
- non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del Dlgs 175/2016, le disposizioni di cui al predetto decreto per la partecipazione detenuta in Smat

DI DICHIARARE con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO/PRESIDENTE

F.to : NICOLINO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : Dott. Claudio CALVETTI

PARERI

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

o E' regolare sotto il profilo tecnico

Brosso, lì 29/11/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to: NICOLINO Mauro

Parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

o E' regolare sotto il profilo contabile

Brosso, lì 29/11/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to: NICOLINO Mauro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 24-gen-2020 (124 c.1 del D.lgs. 267/2000).

Brosso, li 24-gen-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio CALVETTI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.E' copia conforme all'originale in formato digitale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio CALVETTI

Brosso, lì 24-gen-2020

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.lgs. 267/00)

Diventata esecutiva in data 29-nov-2019

- X Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000)
Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000)

Brosso, lì 29-nov-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Claudio CALVETTI